



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

Copia ad uso amministrativo

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 58 del 15-05-2017**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LE FORZE DELL'ORDINE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA.-**

<b>COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE</b>	<b>PRESENTE/ASSENTE</b>
<i>Draià Francesca</i> <span style="float: right;"><i>Sindaco</i></span>	<i>Presente</i>
<i>Trovato Alfonso</i> <span style="float: right;"><i>Assessore Anziano</i></span>	<i>Presente</i>
<i>Greco Concetta</i> <span style="float: right;"><i>Vice Sindaco</i></span>	<i>Presente</i>
<i>Platania Enrico</i> <span style="float: right;"><i>Assessore</i></span>	<i>Presente</i>
<i>Riccobene Fabio</i> <span style="float: right;"><i>Assessore</i></span>	<i>Assente</i>

**Regolarità tecnica** attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto deliberativo

**Regolarità contabile** attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di maggio, alle ore 13:00, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con la partecipazione del Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

- Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata relazione di mandato;
- Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 72 è stato approvato il bilancio di esercizio 2016- 2017 - 2018;
- Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 10/01/2017 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 20/05/2016 è stato approvato il conto consuntivo 2015;
- Visto il Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.O.
- VISTO l' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;
- VISTA la L.R. n° 44/91;
- Visto l'art.12 della L.R. 30/00;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;
- Vista la proposta del Responsabile del Settore , allegato n. ( 1 ), che fa parte integrante del presente atto deliberativo
- Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ) ;
- Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. ( 3 ) ;
- Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

**DELIBERA**

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel deliberato;



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

S

**Il Segretario Comunale**

f.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

**L'Assessore Anziano**  
f.to Sig. Alfonso Trovato

**Il Sindaco**  
f.to Dott.ssa Francesca Draia



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

PROPONE Assessorato Programmazione  
Assessore proponente Draia Francesca

Allegato n. (1)

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LE FORZE DELL'ORDINE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA.-.**

- Visto l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che vieta alle persone estranee all' ufficio di anagrafe l' accesso all' ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici e che esclude da tale divieto a “le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine”;

- Visto l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui “al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni precedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”;

- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che dispone :“1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto”;



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

- Visto l' art. 58, comma 2, del medesimo decreto, in base al quale “ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”;

- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che prevede che “nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.”;

- Considerato che le diverse Forze dell'Ordine (Arma dei Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Guardia di Finanza) hanno chiesto di attivare un collegamento telematico con l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati in tempo reale;

- Considerato che l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

- Visto l' articolo 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha istituito l' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi dell' Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell' Anagrafe degli Italiani Residenti all' Estero (AIRE) e che ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell' ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all' estero;

- Ritenuto, in attesa del completamento dei progetti sopra descritti, di aderire alla richiesta, approvando lo schema di convenzione, allegato al presente atto, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

- Considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l'abrogazione del 2° e 3° comma dell'art. 37 DPR 30/5/1989 N. 223 il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno;



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

- Visto il testo della risposta a quesito formulato al Ministero dell'Interno (in [www.servizidemografici.interno.it](http://www.servizidemografici.interno.it)), secondo cui “nelle more (dell'adozione delle ‘convenzioni tipo’, da approvarsi sentito il Garante, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 196/2003)”, debbono trovare applicazione le “disposizioni previste dal regolamento anagrafico di cui all' art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall'art. 2 della legge n. 63/1993, che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali”;

- Visto il parere n. 33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l' accesso per via telematica da parte della locale stazione dell' arma dei Carabinieri all' anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che “la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell' ordine”, ritenendo come “la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell' ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all' ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali”;

- Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità, in linea generale, della consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica, nel rispetto delle condizioni suesposte ed a quelle ulteriori previste dalle norme vigenti, tra cui la verifica della qualifica soggettiva dei richiedenti e della motivazione di pubblica utilità da essi perseguita; la garanzia del tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati; l'individuazione quale soggetto titolare del trattamento della struttura abilitata all'accesso dei dati; il divieto di riproduzione dei dati anagrafici e di loro utilizzazione per fini diversi da quelli d'istituto;

- Atteso che diversi Rappresentanti delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato) hanno richiesto l'autorizzazione per la consultazione dell'Anagrafe on-line;

- Ritenuto, conseguentemente, nelle more dell'approvazione della convenzione-tipo da parte del Ministero competente, di definire le linee guida cui attenersi ai fini della stipulazione delle singole convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, incorporate in apposito schema;

- Visto lo schema della convenzione di cui trattasi, e ravvisatane la conformità alla disciplina anzidetta;

**Per i motivi espressi in narrativa:**

**Propone**

1. **Approvare** lo schema di convenzione con le Forze dell'Ordine per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata, allegato 1) al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, e autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. alla sottoscrizione.



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

2. **Demandare** ai Responsabili dei Settori AA.GG. - Serv. Demografici, ed Economico Finanziario – Serv. CED - di mettere in atto tutti gli adempimenti tecnico – amministrativi necessari e conseguenti, al fine di dare concreta esecuzione al presente atto.
3. **Disporre che**, preliminarmente all’attivazione della consultazione on-line, l’autorità di pubblica sicurezza richieda formalmente l’adesione alla convenzione e comunichi le generalità delle persone che saranno abilitate all’accesso ai sensi dell’art. 37 del DPR 223/1989, le quali dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall’all. B del D.Lgs. n. 196/2003. Tale comunicazione avverrà mediante il modulo allegato 2) al presente atto, che si approva.
4. **Disporre** la pubblicazione della convenzione sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33/2013 .
5. **Trasmettere** il presente atto alla Prefettura di Enna, Ufficio Territoriale del Governo.

Il Responsabile del Settore  
AA.GG.  
f.to Dott.ssa Silvana Arena

Assessore proponente  
f.to Draia Francesca



## COMUNE DI VALGUARNERA

### SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALGUARNERA E LE FORZE DELL'ORDINE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA .-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**Vista** la Legge 24.12.1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, in particolare così come modificata dall'art. 2 quater della Legge 28.2.2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della Legge 31.5.2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);

**Visto** l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che vieta alle persone estranee all' ufficio di anagrafe l' accesso all' ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici e che esclude da tale divieto a “le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine”;

**Visto** l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui “al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”;

**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2002,n.3;

**Visto** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 54 che prevede che “nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica.

A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53 e l'art. 62 che considera di rilevante interesse pubblico la tenuta dei registri anagrafici e di Stato Civile.”;

**Visto** il D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 50, l'art. 58 e l'art. 62;

**Vista** la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14.

**Viste** le nuove linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni giugno 2013 v. 2,0;

#### CONSIDERATO:

· che alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche



concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'Interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti pubblici nazionali;

- che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici servizi, l'interconnessione telematica tra le stesse assume un aspetto rilevante;
- che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;
- che il Comune di Valguarnera ha attivato una procedura informatica di consultazione della banca dati anagrafica nel rispetto della privacy e del regolamento anagrafico;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO TRA:**

· il Comune di Valguarnera, piazza della Repubblica n. 10, codice fiscale 00046840864 rappresentato dalla Dott.ssa Silvana Arena, Responsabile del Settore Affari Generali, la quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, a ciò autorizzata con deliberazione della G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;

· la/il (*forza dell'ordine*) \_\_\_\_\_, <sup>e</sup> nella persona del comandante pro tempore (*o altro*) \_\_\_\_\_, nato a \_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo.

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ..... è stato approvato lo schema di convenzione che regola le modalità di accesso dello stesso e la consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;
- la/il (*forza dell'ordine*) \_\_\_\_\_ con istanza di adesione alla convenzione, introitata al n. \_\_\_\_ di prot. del \_\_\_\_\_, ha chiesto di attivare un collegamento telematico con l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare per fini istituzionali, in modalità di sola lettura, i dati di loro necessità in tempo reale;

### **CIÒ PREMESSO**

ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto,

### **SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Oggetto.**

1. La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica, da parte degli appartenenti alla (*forza dell'ordine*) \_\_\_\_\_, dei dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti alla suddetta (*forza dell'ordine*) dall'ordinamento giuridico vigente.

#### **Art. 2 – Soggetti abilitati all'accesso e modalità.**

1. Con la stipulazione della presente convenzione, il Comune autorizza la suddetta (*forza dell'ordine*) ad accedere per via telematica, alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente una connessione al portale servizi extranet installato presso la sede della Halley Consultig, Società che gestisce le procedure informatiche del Comune, che permetterà l'accesso tramite chiave di autenticazione ai dati demografici dell'Ente.

2. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione, agli effetti del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il Comandante pro-tempore (*o altro*).

3. Le parti convengono di assegnare alla (*forza dell'ordine*) un accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, utilizzabile dagli operatori individuati dal Comandante pro tempore (*o altro*) in seno agli appartenenti alla suddetta (*forza dell'ordine*) in organico al comando stesso, i cui nominativi sono stati comunicati al Comune, con la sopracitata richiesta di adesione del \_\_\_\_\_, che viene allegata alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale.

La (*forza dell'ordine*) si impegna a comunicare al Comune tempestivamente ogni eventuale successiva variazione delle generalità degli operatori assegnatari dell'accesso.

4. Per ogni accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, il Comune si impegna a dotare la (*forza dell'ordine*) di una credenziale di autenticazione, composta da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password).

L'assegnazione/disabilitazione delle credenziali agli operatori abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente costituisce prerogativa del Comandante pro-tempore (*o altro*).

5. Ai fini dell'uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali definite ai sensi del codice approvato con D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. La (*forza dell'ordine*) si impegna ad inserire nel proprio documento programmatico per la sicurezza, il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente convenzione e ad impartire le opportune istruzioni operative agli incaricati del trattamento.

#### **Art. 3 – Designazione responsabile e incaricati per l'autorizzazione all'accesso.**

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la (*forza dell'ordine*) nomina il proprio responsabile del trattamento dei dati. Questi avrà il compito di identificare e nominare formalmente gli operatori incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare.

2. Si impegna, altresì, a informare gli incaricati sulle norme relative all'accesso alla banca dati e su quanto stabilito dalla presente convenzione, impartendo, ai sensi degli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

#### **Art. 4 – Ambito oggettivo dell'accesso.**

1. Le parti si danno atto che la (*forza dell'ordine*) è abilitata ad accedere ai dati anagrafici del Comune relativi agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti relativi alle persone fisiche iscritte nell'anagrafe.

2. La (*forza dell'ordine*) si impegna, altresì, a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.

3. La (*forza dell'ordine*) prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'anagrafe del Comune o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione ed, in particolare, del divieto di trattenere alcun dato onde evitare duplicazioni dell'anagrafe.

4. La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione viene aggiornata quotidianamente.

#### **Art. 5 – Misure di sicurezza.**

1. Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune esclusivamente gli operatori individuati dal Comandante pro tempore (*o altro*) della (*forza dell'ordine*), facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che è incedibile, anche temporaneamente.

2. Gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente saranno abilitati in modalità di sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico.

E' comunque fatto divieto all'operatore abilitato all'accesso, di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo.

3. In conformità alle "prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi" impartite il 6 ottobre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, la (*forza dell'ordine*) prende atto che il Comune adotterà le misure necessarie per consentire la tracciabilità delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte degli operatori parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

#### **Art. 6 - Titolare della banca dati e del trattamento.**

Il Comune di Valguarnera è titolare della banca dati anagrafica e responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. La (*forza dell'ordine*) è titolare, ai fini della normativa in materia di Privacy, del trattamento dei dati anagrafici acquisiti e, responsabile dell'utilizzo e della riservatezza dei medesimi nonché della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del CAD D.lgs 82/2005, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo.

La (*forza dell'ordine*) pertanto s'impegna a non cedere a terzi i dati cui accede attraverso la presente convenzione.

#### **Art. 7 – Responsabilità.**

1. La (*forza dell'ordine*) esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.

2. L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità della (*forza dell'ordine*) restando il Comune estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

#### **Art. 8 - Durata.**

1. La presente convenzione ha **durata di anni uno** decorrente dalla data di sottoscrizione della presente e **potrà essere rinnovata, previa richiesta, con provvedimento espresso.**

2. Si intenderà decaduta qualora, durante il periodo di validità, diverrà operativo il sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che garantisca l'accesso alla (*forza dell'ordine*).

#### **Art. 9 – Risoluzione.**

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute, mediante semplice comunicazione raccomandata. Qualora l'inadempimento non si appalesasse irrimediabile, la risoluzione potrà essere pronunciata previa diffida, impartita ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in essa contemplato.

#### **Art. 10 – Foro competente.**

1. Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il Foro di Enna.

#### **Art. 11 - Oneri economici.**

1. La consultazione della banca dati è fornita gratuitamente dal Comune di Valguarnera. Rimangono a carico della (*forza dell'ordine*) i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

#### **Art. 12 - Disposizione di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali tempo per tempo vigenti.

2. Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 2 del 25 febbraio 2002.

**Art. 13 – Disposizioni fiscali.**

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni; essa è, altresì, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B al d.p.r. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Valguarnera, lì

Per il Comune di Valguarnera

---

Per la/il *(forza dell'ordine)*

---

**Al Signor Sindaco  
del Comune di  
VALGUARNERA**

**OGGETTO: Richiesta adesione Convenzione tra il Comune di Valguarnera e le Forze dell'Ordine per l'accesso in consultazione alla banca dati Anagrafe informatizzata.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della Forza dell'Ordine \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ N° civ. \_\_\_\_\_  
P. Iva \_\_\_\_\_ Cod. fiscale \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

### VISTI

- L. 24 dicembre 1954, n.1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente";
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Nuovo regolamento anagrafico";
- L. 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D. Lgs 07 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- L. 183 del 12 novembre 2011;

### CONSIDERATO CHE

la connessione diretta da parte delle Forze dell'Ordine, in modalità online, alle banche dati anagrafiche permette:

- di esonerare le Forze dell'Ordine dalla necessità di accedere direttamente agli uffici dei Servizi Demografici per l'acquisizione "di persona" dei dati anagrafici necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- di verificare online le posizioni anagrafiche dei singoli cittadini, acquisendo, in forma autenticata e in tempo reale, i dati necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali;
- di ridurre l'attività di supporto dei Servizi Demografici, per gli sportelli deputati all'attività di ricerca anagrafica e certificazione.

## PRESO ATTO CHE

la consultazione dei dati deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali come definite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 articoli 31 e seguenti riguardanti "sicurezza dei dati e dei sistemi".

## CHIEDO

l'adesione alla convenzione tra Comune di Valguarnera e le Forze dell'Ordine per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata, per fini istituzionali.

## INDIVIDUO

al fine del collegamento all'anagrafe con procedura informatizzata, le seguenti persone in qualità di utenti custodi delle parole chiave che danno accesso alle informazioni:

N.	COGNOME NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1		
2		
3		

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

*Il presente modello di adesione costituisce parte integrante della Convenzione che verrà sottoscritta tra Comune di Valguarnera e le Forze dell'Ordine per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata, per fini istituzionali.*



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

Allegato N. (2)

**OGGETTO: “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LE FORZE DELL'ORDINE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA.-”**

**RESPONSABILE DEL SETTORE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 11-05-2017

Il Responsabile del Settore AA.GG.  
f.to (Dott.ssa Silvana Arena )



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

Allegato N. (3)

**OGGETTO: “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LE FORZE DELL'ORDINE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA.-”**

**RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' contabile della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 15-05-2017

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
f.to (Dott. Calogero Centonze)





**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

**IL Segretario Comunale**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione della G.C. n. 58 del 15-05-2017, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 16.05.17 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale  
( f.to Dr. Pierpaolo Nicolosi)

**IL Segretario Comunale**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, \_\_\_\_\_

IL Segretario Comunale